

Penale Sent. Sez. 4 Num. 8599 Anno 2016

Presidente: D'ISA CLAUDIO

Relatore: MENICHETTI CARLA

Data Udiienza: 02/02/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

IPPOLITO ERNESTO N. IL 01/01/1963

avverso l'ordinanza n. 93/2015 TRIB. LIBERTA' di COSENZA, del
09/09/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

*Stefano Tucci che
ha chiesto l'inammissibilita' del
ricorso*

Udit i difensor Avv.; *Davoli Vincenzo in sostituzione
dell'Av. Esposito Achille Francesco che
si riporta ai motivi*



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 9 settembre 2015 il Tribunale di Cosenza, decidendo in sede di rinvio di questa Corte, rigettava la richiesta di riesame avanzata dal difensore di Ippolito Ernesto avverso il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto un autocarro di proprietà dell'indagato, adottato sulla ritenuta ricorrenza del fumus del reato di cui all'art.256, comma 2, D.lgs.n.152 del 2006, per avere l'Ippolito, nella qualità di titolare della ditta "IG Costruzioni", abbandonato o comunque depositato nell'area in località San Martino di Acri, rifiuti speciali pericolosi consistenti in lastre di bitume provenienti dalla demolizione del manto stradale comunale.

2. A motivo della pronuncia il Tribunale rilevava che l'autocarro in esame non era stato utilizzato in concreto quale mezzo di trasporto di rifiuti pericolosi, ma piuttosto quale mezzo di trasporto dell'escavatore Bob Cat adoperato per realizzare la condotta di illecito smaltimento degli stessi, tanto che il camion era dotato di cassone fisso con rampe di carico proprio per il trasporto di piccoli mezzi meccanici: di qui il nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato e dunque la legittimità del mantenimento del sequestro, non in funzione della confisca obbligatoria (non applicabile atteso che il mezzo non era servito al trasporto di rifiuti), ma per le esigenze preventive di cui all'art.321, comma 1, c.p.p. ed in particolare per il pericolo che la libera disponibilità del mezzo in mano all'indagato potesse aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altre condotte illecite.

3. Propone ricorso il difensore dell'indagato prospettando violazione di legge, omessa o apparente motivazione in ordine al requisito della pertinenzialità necessaria del bene in sequestro con il reato oggetto di indagine, trattandosi di autocarro normalmente adoperato per lo svolgimento dell'attività edile e dunque per il diverso e lecito uso di trasporto di beni aziendali, ed ancora in ordine al requisito del periculum in mora in difetto di un collegamento stabile e di un rapporto funzionale tra l'autocarro e l'organizzazione esecutiva del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso va respinto.

4.1. Con la sentenza di annullamento questa Corte aveva ritenuto meramente apparente la motivazione con cui in sede di riesame era stata giustificata la permanenza del sequestro dell'autocarro sulla base della astratta attitudine del veicolo al trasporto di rifiuti speciali, senza alcuna verifica in ordine concreto utilizzo del mezzo all'indicato scopo criminoso.

4.2. Con l'ordinanza oggi impugnata il Tribunale si è correttamente adeguato alla statuizione di legittimità ed ha svolto puntuale motivazione circa l'esistenza del nesso di pertinenzialità fra il bene in sequestro ed il reato oggetto di indagine penale, sia con

riguardo al profilo della specifica e stabile strumentalità dell'autocarro all'attività illecita, sia con riferimento alla possibilità che quell'attività venga reiterata e aggravata.

4.3. In particolare – come si è già detto in narrativa – i giudici del riesame hanno evidenziato che l'Ippolito era stato sorpreso nell'atto di scaricare e smaltire lastre di bitume mediante un mini escavatore, trasportato sull'area in località San Martino con l'autocarro tuttora in sequestro, allestito come camion a cassone fisso con rampe di carico, reso così idoneo in concreto non più al trasporto di merci ma piuttosto di piccoli mezzi meccanici, quale appunto il miniescavatore Bob Cat, ed hanno ancora sottolineato come la libera disponibilità del mezzo in capo all'indagato avrebbe potuto aggravare le conseguenze del reato ovvero agevolare ulteriori condotte di abusivo smaltimento di rifiuti.

5. Il provvedimento non presenta pertanto alcun vizio di motivazione che si risolva in una violazione di legge, costituente il limite di allegazione specificamente imposto dall'art.325, comma 1, c.p.p. in materia di provvedimenti cautelari reali, non ravvisandosi né mancanza assoluta di motivazione né motivazione meramente apparente.

5.1. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 febbraio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente